CAMERA DEI DEPUTATI N. 1092

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI TRASPORTI (SIGNORILE)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO (SCALFARO)

E COL MINISTRO DELLA DIFESA (SPADOLINI)

Ε

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

PACINI, BERLANDA, TRIGLIA, PAGANI ANTONINO, JERVOLINO RUSSO, VENTURI, NEPI, GRANELLI, DI LEMBO, D'AMELIO, RUFFINO, CODAZZI, COLOMBO VITTORINO (V.), ROMEI ROBERTO, MEZZAPESA, PETRILLI, COLELLA, ANGELONI, IANNI, BOGGIO, RIGGIO, PASTORINO, COLOMBO SVEVO

APPROVATI, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 14 dicembre 1983 (Stampati nn. 319 e 8)

Disciplina del volo da diporto o sportivo

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Gli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, sempreché compresi nei limiti indicati nell'allegato annesso alla presente legge, non sono considerati aeromobili ai sensi dell'articolo 743 del codice della navigazione.

Gli apparecchi di cui al comma precedente, eccedenti i limiti indicati nell'allegato annesso alla presente legge, sono soggetti alle disposizioni vigenti in materia di aeromobili.

Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, determina le modifiche e le integrazioni da apportare all'allegato annesso alla presente legge, che si rendano necessarie in relazione all'evoluzione della tecnica e alla sicurezza della navigazione e del volo da diporto o sportivo.

ART. 2.

Con apposito regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, viene disposto in ordine:

all'accertamento dell'idoneità psico-fisica necessaria per svolgere attività di volo da diporto o sportivo mediante gli apparecchi di cui all'articolo 1, primo comma:

all'attività preparatoria per l'uso degli stessi apparecchi;

alle norme di circolazione e di sicurezza;

all'obbligo dell'assicurazione per danni a terzi.

Il regolamento di cui al comma precedente è emanato con decreto del Ministro dei trasporti, sentiti i Ministri della difesa e dell'interno per quanto attiene alle norme di circolazione.

Con provvedimenti del Ministero dei trasporti di concerto con il Ministero della difesa possono essere imposte particolari restrizioni di natura temporanea all'attività di volo da diporto o sportivo mediante gli apparecchi di cui all'articolo 1, primo comma, in relazione alle esigenze di sicurezza della navigazione aerea, sia civile che militare.

ART. 3.

Il Ministero dei trasporti si avvale dell'Aero Club d'Italia per quanto attiene allo svolgimento dell'attività preparatoria per l'uso degli apparecchi di cui all'articolo 1, primo comma, nonché alla certificazione relativa alla predetta attività preparatoria, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 2 della presente legge.

Le tariffe fissate dall'Aero Club d'Italia per l'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente sono soggette all'approvazione del Ministero dei trasporti.

ART. 4.

Per l'inosservanza delle disposizioni della presente legge o del regolamento di cui all'articolo 2 in materia di accertamento della idoneità psico-fisica e dell'attività preparatoria per l'uso degli apparecchi di cui all'articolo 1, primo comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 50.000 a lire 500.000.

Se l'inosservanza concerne disposizioni in materia di circolazione aerea si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 500.000 a lire 2 milioni.

Se l'inosservanza concerne disposizioni in materia di assicurazione per danni a terzi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 200.000 a lire 800.000.

Per la irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novem-

bre 1981, n. 689. L'ufficio periferico del Ministero dei trasporti di cui all'articolo 17 della predetta legge è la direzione di circoscrizione aeroportuale.

ALLEGATO

Caratteristiche degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo.

Struttura monoposto di peso proprio non superiore a chilogrammi trenta, ovvero a chilogrammi quaranta se provvista di motore ausiliario di potenza comunque non superiore a cinque HP.